

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, la parte I, punti 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.3, 2.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, e la parte II, punti 1.1, 1.3, 1.4.1, 1.4.1a, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11 del manuale comune nonché l'allegato 9.

2. Qualora tali modifiche riguardino disposizioni e procedure riservate, le informazioni in esse contenute sono comunicate esclusivamente alle autorità designate dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da ciascuno Stato membro o dalle istituzioni dell'Unione europea, o altrimenti legittimate ad accedere a siffatte informazioni.

*Articolo 2*

1. Ogni Stato membro comunica al segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare, al punto 1.3.2

della parte I e agli allegati 1, 2, 3, 7, 12 e 13 del manuale comune.

2. Si considera che le modifiche apportate ai sensi del paragrafo 1 abbiano effetto dalla data in cui il segretario generale le comunica ai membri del Consiglio ed alla Commissione.

*Articolo 3*

Il Segretariato generale del Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute del manuale comune e dei relativi allegati, al fine di inserirvi le modifiche apportate conformemente agli articoli 1 e 2 del presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 789/2001 per quanto riguarda gli elementi dell'istruzione consolare comune che corrispondono a taluni allegati del manuale comune. Se del caso, egli trasmette le suddette versioni agli Stati membri.

*Articolo 4*

Le modifiche degli allegati 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 6c, 8, 8a, 10, 11, 14a e 14b del manuale comune sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2001.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'adozione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. WINBERG